



Comune di Palma di Montechiaro  
Provincia di Agrigento

Originale di Deliberazione della Giunta Municipale

n. 73 del Registro  
del 18-7-2017

Oggetto: Ricorso al TAR Palermo promosso da Lombardo Pietro -  
Nomina legale.

ANNO 2017

L'anno duemilaediciasette, il giorno 18 del mese di luglio, alle ore 16,20,  
nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la  
presenza dei signori:

		Presente	Assente
- CASTELLINO STEFANO	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- TODARO GIUSEPPE	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- MORGANA GIUSEPPE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- RINOLLO ANGELA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- SACCOMANDO GIUSEPPE	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale ~~essa Concetta Giglia~~

Dott. Maria Giuseppina Marino

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed  
invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso che:

Con atto notificato a questa amministrazione, tramite plico raccomandato pervenuto al protocollo generale dell'ente in data 12/07/2017 al n.26030, il Sig. Lombardo Pietro ha proposto ricorso dinanzi al TAR Palermo contro il Comune di Palma di Montechiaro per l'annullamento, **previa sospensione**:

- dell'ordinanza n.55 del 4/5/2017 con la quale il dirigente UTC ha comminato la sanzione pecuniaria amministrativa così come previsto dall'art.31, comma 4 bis DPR 380/2001 per non ottemperanza dell'ingiunzione di demolizione dell'immobile di proprietà del sig. Lombardo sito a Marina di Palma adiacenze Punta Crocille;
- del verbale di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n.142 del 12/10/2016;
- della deliberazione consiliare n.51/2016 con la quale è stata deliberata la sanzione pecuniaria sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2° dell'art. 27 DPR 380/2001;
- di ogni altro atto c/o provvedimento connesso.

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio, al fine di tutelare gli interessi della Pubblica amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare -- contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 -- imp. 77445;

Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dal sig. Lombardo Pietro;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 -- imp. 77445

Il Proponente  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali  
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:  
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze  
Dott. Rosario Zarbo

## La Giunta

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.E.E.L.L.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### Delibera


Di conferire apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi avanti al TAR Palermo nel ricorso proposto dal sig. Lombardo Pietro;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà di difesa nel rispetto delle clausole contenute nel disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 - imp. 77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the bottom right corner of the page.



*[Handwritten signature]*

*Ripresentare  
originale a  
St. Bibb.  
Avv. M. M. M.*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA SICILIA - PALERMO**

**RICORSO**

Del Sig. **Pietro Lombardo**, nato a Palma di Montechiaro il 30.03.1940 C.F., LMBPTR40C13G282E, ed ivi residente alla via Marcuse n. 20, rappresentato e difeso per mandato in calce del presente atto, dall' Avv. Giovanni Puntarello (C.f. PNT GNN 82A28 F899K - PEC: giovannipuntarello@pec.it - fax 0917781493), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo, sito in Palermo alla via Libertà n. 39

**CONTRO**

Il **Comune di Palma di Montechiaro**, con sede in Palma di Montechiaro (AG) alla via Fiorentino n. 89, c/o Palazzo di Città (c.f. 81000070847) in persona del Sindaco *pro-tempore*,


**PER L'ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE)**

- Dell'Ordinanza n. 55 del 04.05.2017, avente ad oggetto: "*INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 4 BIS DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380*, resa dal Comune di Palma di Montechiaro, nella parte in cui ha disposto l'ingiunzione di demolizione delle suddette opere abusive di proprietà del Sig. Pietro Lombardo (doc. I);
- Per quanto possa occorrere del verbale di inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 142 del 12/10/2016 (il cui contenuto è conosciuto esclusivamente in quanto richiamato nell'ordinanza n. 55/2017);
- Per quanto possa occorre della deliberazione del C.C. n. 51 dell'1.08.2016, avente ad oggetto "*Approvazione del regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e succ. mod. per inottemperanza all'ordine di demolizione*" (il cui contenuto è conosciuto esclusivamente in quanto richiamato nell'ordinanza n. 55/2017).
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale

**FATTO**

- 1) Con Ordinanza di demolizione n. 142 del 12/10/2016, notificata in data 13/10/2016, il Comune di Palma di Montechiaro odierno resistente, ordinava la demolizione di un fabbricato asseritamente abusivo di proprietà del sig.

TIPO - E  
PROT. N. 0026030  
del 12/07/2017



Ufficio Unico Neo - Corteo e Appello Palermo  
9.87 URGENTE 06/07/17  
10.00 007440/A04 01  
11.22 7.95 LOMBARDO P. PUNTARELLO G.  
12.00 9.00 COMUNE PALMA DI MONTECHIA  
13.00

Pietro Lombardo, sito in Palma di Montechiaro, in località Marina di Palma – Capreria adiacenze punta Crocille (doc. 2).

- 2) Tale ordinanza veniva emessa a causa dell'assenza del permesso di costruire per l'immobile de quo, contraddistinto al catasto al foglio 42, particella 770.
- 3) Sull'immobile in questione, destinato ad attività turistico – ricettiva, insiste il “Reef Residence” sito in Marina di Palma di Montechiaro di proprietà del Sig. Pietro Lombardo, odierno ricorrente.
- 4) Immediatamente dopo la notifica della detta ordinanza, l'odierno ricorrente presentava una richiesta di accertamento di conformità, depositando la relativa istanza, con allegata relazione tecnica a firma dell'arch. Alfonso di Vincenzo, in data 18.11.2016 (cfr. doc. 3 e 4).
- 5) Accusata l'istanza di sanatoria, in data 12.12.2016, il Comune di Palma di Montechiaro notificava al sig. Pietro Lombardo il provvedimento di cui alla nota prot. n. 42477 del 7.12.2016 (doc. 5) Con tale provvedimento l'amministrazione odierna resistente, da un lato sospendeva il procedimento per accertamento di conformità presentato dall'odierno ricorrente; dall'altro lato asseriva altresì come lo stesso costituisse un preavviso di futuro rigetto.
- 6) Come si evince dal provvedimento in questione, la sospensione del procedimento avviato con istanza di accertamento di conformità, veniva determinato in ragione della delibera del Consiglio dei Ministri che ha impugnato l'art. 14 L.r. 16/2016 davanti al Giudice delle Leggi per asserita incostituzionalità della stessa.
- 7) Senonché, la detta nota veniva riscontrata da parte del sig. Francesco Lombardo, con propria nota prot. 43168 del 14.12.2016, con cui l'odierno ricorrente rappresentava al Comune di Palma di Montechiaro come l'accoglimento della propria istanza di sanatoria prescindesse dagli esiti del giudizio di legittimità costituzionale della normativa regionale ora menzionata.
- 8) Con la stessa nota prot. 43168 del 14.12.2016, infatti, il sig. Francesco Lombardo rappresentava all'amministrazione odierna resistente quali fossero i presupposti che il Comune dovesse valutare nell'ambito del procedimento avviato e volto alla concessione in sanatoria dell'immobile in questione.
- 9) In data 11.1.2017, il Comune di Palma di Montechiaro, notificava un preavviso di rigetto alla richiesta di accertamento di conformità presentata

dall'odierno ricorrente, e ciò motivandola sull'asserita, intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14 Lr. 16/2016 (doc. 7).

- 10) Anche il detto preavviso veniva riscontrato dal sig. Pietro Lombardo con delle proprie controdeduzioni, con cui quest'ultimo ribadiva come il richiesto accertamento di conformità prescindesse dal giudizio di legittimità costituzionale di cui s'è detto, atteso che la detta istanza avrebbe dovuto essere valutata alla luce di ulteriori differenti presupposti (doc. 8).
- 11) Ciononostante, come si evince dalla stessa ordinanza n. 55 del 4 maggio 2017, il Comune di Palma di Montechiaro ha ritenuto illegittimamente di non attendere la definizione il procedimento volto all'ottenimento della richiesta concessione in sanatoria, provvedendo in data 07.03.2017, a redigere verbale di inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 142 del 12.10.2016.
- 12) Come di seguito si vedrà, una simile pretesa sanzionatoria risulta manifestamente illegittima, poiché non è stata ancora definito il procedimento avviato dal sig. Pietro Lombardo con istanza di accertamento di conformità del 18 novembre 2016.
- 13) La circostanza risulta tanto più grave, quanto si consideri come l'odierno ricorrente, sia con nota prot. 43168 del 14.12.2016, sia con le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto, evidenziava (tra le altre cose) come l'ordinanza di demolizione avesse oramai perso di efficacia a seguito della presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria, all'uopo deducendo la sussistenza di copiosa giurisprudenza che condivide un simile assunto.
- 14) Tuttavia, come detto, il Comune di Palma di Montechiaro ha ritenuto di notificare comunque l'ingiunzione di pagamento *de quo*, senza attendere la preventiva definizione del procedimento volto ad ottenere la concessione in sanatoria, e soprattutto senza notificare previamente una nuova ordinanza di demolizione.
- 15) Con la detta ordinanza, il Comune di Palma di Montechiaro ha così ingiunto all'odierno ricorrente, il pagamento della somma di euro 20.000,00.  
Donde il presente ricorso che si affida ai seguenti motivi di

#### DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 COST.  
- ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA -  
INGIUSTIZIA MANIFESTA - MANCATA SUSSISTENZA DI

PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO  
IMPUGNATO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE E  
FALSA APPLICAZIONE DELLA ART. 3 L. 241/90 ASSENZA O  
DIFETTO MOTIVAZIONE

Come evidenziato in punto di fatto, l'amministrazione comunale odierna resistente ha emesso l'ordinanza di ingiunzione impugnata, senza attendere la definizione del procedimento di sanatoria avviato con istanza del 18.11.2016, e senza previa notifica di una nuova ordinanza di demolizione.

Ed infatti, risulta principio pacificamente accolto in giurisprudenza quello, conformemente al quale l'efficacia dell'ordinanza di demolizione viene meno o quanto meno viene sospesa a seguito della presentazione dell'istanza di sanatoria.

E così, costituisce oramai *ius receptum*, il principio secondo cui risultino illegittime le ordinanze di ingiunzione al pagamento di una somma di denaro, come conseguenza della mancata esecuzione di un ordine di demolizione, nell'ipotesi in cui a seguito dell'istanza di sanatoria, non sia intervenuto un provvedimento di segno negativo che abbia rigettato la stessa domanda di concessione in sanatoria..

E pertanto, nel caso di specie, il Comune di Palma di Montechiaro avrebbe potuto adottare una simile ordinanza di ingiunzione, esclusivamente laddove si fossero verificati i seguenti presupposti:

- a) Il procedimento avviato con istanza di sanatoria del 18.11.2016, fosse stato definito negativamente;
- b) A seguito della definizione del procedimento di sanatoria avviato con istanza del 18.11.2016, il Comune di Palma di Montechiaro avesse emesso e notificato un ulteriore ordine di demolizione;
- c) La nuova ordinanza di demolizione fosse rimasta inexecuta.

Nessuno dei tre presupposti risulta sussistente nel caso di specie, atteso che come sopra osservato il nuovo procedimento avviato con istanza di sanatoria del 18.11.2016 non è stato ancora concluso.

Ed infatti, sebbene, avuto riguardo al detto procedimento, il Comune di Palma di Montechiaro ha notificato all'odierno ricorrente una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nessun provvedimento definitivo è stato adottato dall'amministrazione odierna ricorrente.

Come già evidenziato, la necessaria sussistenza dei tre presupposti sopra dedotti, risulta predicata dalla più avveduta giurisprudenza amministrativa ove si è avuto modo di insegnare come *“L’ingiunzione a rimuovere un’opera abusivamente realizzata perde la propria efficacia in conseguenza della presentazione dell’istanza di sanatoria. Invero, il riesame dell’abusività dell’opera provocato dalla domanda di accertamento di conformità comporta la formazione di un nuovo provvedimento, esplicito o implicito, di accoglimento o di rigetto, che vale comunque a superare la precedente ingiunzione a demolire, per modo che, anche nell’ipotesi di rigetto dell’istanza, l’Amministrazione comunale è obbligata ad adottare “ex novo” la misura sanzionatoria, con l’assegnazione in tal caso di un ulteriore termine per adempiere”* (Ex multis: T.A.R. Napoli sez. VIII, Sentenza 07/05/2012 n. 2090 e T.A.R. Napoli sez. VIII Sentenza del 07/02/2014 n. 833).

Peraltro, anche laddove non si ritenesse di aderire al superiore orientamento, si dovrebbe tuttavia ritenere che a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria, l’efficacia dell’ordine di demolizione sia stata sospesa fino alla definizione del procedimento di sanatoria.

Ed infatti, la giurisprudenza che non aderisce all’orientamento secondo cui la presentazione dell’istanza di sanatoria faccia perdere automaticamente efficacia all’ordine di demolizione, ritiene comunque che *“l’efficacia di tale ordine rimane soltanto sospesa e quiescente fino alla conclusione del procedimento di sanatoria per conformità, per il quale si prospettano due ipotesi: - in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione non potrà più produrre in via definitiva alcun effetto, in ragion dell’accertata conformità dell’intervento alle discipline urbanistica ed edilizia vigenti al momento sia della realizzazione delle opere sia della presentazione della domanda, con conseguente venire meno del presunto originario carattere abusivo delle opere stesse; al contrario, in caso di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato; costui, infatti, non può essere pregiudicato dall’aver esercitato la facoltà, concessagli dalla legge, di chiedere l’accertamento di conformità urbanistica e deve, pertanto, fruire dell’intero termine a lui*

assegnato per adeguarsi all'ordine; in tal modo si vogliono evitare le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dell'ingiunzione" (T.A.R. Napoli - Campania, sez. III, 07/09/2015, n. 4392).

In considerazione di ciò, non v'è dubbio, che anche in una simile seconda ottica, l'ordinanza di ingiunzione risulterebbe comunque illegittima, atteso che, lo si ribadisce il procedimento avviato con istanza di sanatoria del 18.11.2016 non è stato ancora definito.

Ed ancora, a prescindere dai già dedotti vizi di illegittimità dell'atto impugnato, è evidente come lo stesso risulti altresì affetto da ingiustizia manifesta, poiché non può escludersi che il Comune di Palma di Montechiaro, in sede di definizione del procedimento avviato con istanza di sanatoria del 18.11.2016, adottò un provvedimento favorevole all'istante, anche in accoglimento delle osservazioni svolte dal sig. Pietro Lombardo, a fronte della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

In una simile ipotesi, pertanto, ove non si ritenesse illegittimo il provvedimento oggi impugnato, il sig. Pietro Lombardo si vedrebbe costretto a pagare una sanzione pecuniaria, relativo ad un immobile che il Comune di Palma di Montechiaro potrebbe ritenere "sanabile".

Né, può essere taciuta l'illegittimità del provvedimento impugnato, nella parte in cui ha omesso di fornire ogni motivazione in relazione alla scelta dell'amministrazione comunale di non attendere la definizione del procedimento avviato con istanza del 18.11.2016.

E' evidente peraltro come una simile circostanza evidenzi il difetto di istruttoria cui è incorso il Comune di Palma di Montechiaro che, laddove avesse preso in considerazione la pendenza del procedimento di cui si è detto, non avrebbe provveduto in nessun modo (o almeno così si auspica) ad emettere l'ordinanza di ingiunzione in questione.

Di conseguenza non residuano dubbio sull'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

## II

### SUL DANNO

Atteso il *fumus iuris* che manifestamente assiste il ricorso, è altresì evidente la sussistenza del *periculum in mora* che legittima l'istanza cautelare.

Ed infatti, nell'ipotesi di mancata sospensione del provvedimento impugnato, l'odierno ricorrente si vedrebbe costretto a subire ingiustificatamente un'azione esecutiva per l'importo di euro 20.000,00, così come minacciato dal Comune *de quo* per l'ipotesi di mancato pagamento della sanzione.

Peraltro, la somma in questione, in ipotesi di azione esecutiva, lieviterebbe sensibilmente, non fosse altro che per le spese di una simile procedura.

Il sig. Pietro Lombardo, così, si vedrebbe costretto a subire un'ingiusta procedura esecutiva che lo priverebbe di una considerevole liquidità, liquidità il cui ammanco gli impedirebbe altresì di dare esecuzione alla nuova ordinanza di demolizione che per ipotesi dovesse essere adottata dal Comune di Palma di Montechiaro, laddove quest'ultimo non ritenesse di poter accogliere la domanda di concessione in sanatoria, ovvero alla stessa ordinanza di demolizione dell'11.11.2016, per l'ipotesi in cui si ritenesse che l'efficacia di quest'ultima si "riespanderebbe" una volta definito negativamente il procedimento di concessione in sanatoria.


Ancora più ingiusti, poi, risulterebbero gli effetti della mancata concessione dell'istanza cautelare, nell'ipotesi in cui l'istanza di sanatoria del 18.11.2016, venisse esitata favorevolmente dal Comune di Palma di Montechiaro, posto che in una simile ipotesi, il sig. Pietro Lombardo si vedrebbe privato ingiustificatamente di una considerevole somma di denaro per un altrettanto considerevole lasso di tempo.

Tutto ciò premesso

#### VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE

- In sede cautelare, sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati adottando la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso;
- Nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare, con ogni motivazione i provvedimenti indicati in epigrafe;
- Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto quale procuratore antistatario

Palermo li 03.07.2017

Avv. Giovanni Punarello  





### PROCURA AD LITEM

Il sottoscritto Pietro Lombardo, nato a Palma di Montechiaro il 30.03.1940 C.F., LMBPTR40C13G282E, ed ivi residente alla via Marcuse n. 20 l'Avv. Giovanni Puntarello eleggendo domicilio presso il suo Studio sito in Palermo alla via della Libertà n. 39, affinché promuova un giudizio di impugnazione avverso l'ordinanza n. 55 del 04/05/2017, notificata in data 09/05/2017.

A tal fine il sottoscritto conferisce al predetto legale, ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di effettuare transazioni, esigere, riscuotere, incassare somme, rilasciare quietanza in mia vece, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti d'udienza ed indicare domiciliatari.


Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato esprimo il consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03

Firmato

Sig. Pietro Lombardo  


E' vera la superiore firma

Avv. Giovanni Puntarello






## RELAZIONE DI NOTIFICA


Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di luglio dell'anno 2017, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, iscritto all'U.N.E.P. della Corte di Appello di Palermo richiesto come in atti, ho notificato il superiore ricorso al Comune di Palma di Montechiaro, e per esso al Sindaco *pro-tempore*, presso la sede legale dell'amministrazione comunale sita in Palma di Montechiaro (AG) - 92020 - alla via Fiorentino n. 89 c/o Palazzo di Città





Letto, approvato e sottoscritto.

  
L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO  


IL SEGRETARIO GENERALE  


Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Defissa il \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE



Handwritten signature or scribble at the end of a long diagonal line.